TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Lecce: II Sezione, 10 dicembre 1993, n. 657

L'espressione "ulteriori liste", di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, deve essere interpretato nel senso che è ammissibile anche l'ulteriore collegamento con una sola lista.

Omissis.
La prima censura dedotta nel ricorso attiene alla illegittimità della dichiarazione di collegamento effettuata dal candidato alla carica di Sindaco … nei confronti della lista del …. Si afferma, infatti, che le dichiarazioni di collegamento sono possibili, ai fini del ballottaggio, solo per i candidati già collegati con altre liste nel primo turno elettorale; ciò per ragioni e letterali (la legge ammette «ulteriori» dichiarazioni di collegamento) e logiche (non potendo ammettersi il collegamento per chi ha preferito sottoporsi da solo al giudizio degli elettori).
Entrambe le considerazioni svolte dai ricorrenti sono infondate. Sotto il profilo letterale si deve rilevare che il termine «ulteriori» presuppone l'esistenza di collegamenti, cioè la situazione verificatasi per effetto dell'art. 6 - secondo comma -. Il candidato alla carica di sindaco deve dichiarare infatti, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con almeno una lista.
L'utilizzazione dell'aggettivo «ulteriori», cioè del plurale, implica poi la possibilità di dichiarare il collegamento con più liste, senza escludere però il potere di utilizzare tale facoltà solo in parte, dichiarando il collegamento solo con un'altra lista (come è avvenuto per il candidato alla carica di sindaco …, collegato inizialmente alla lista … e poi, ai fini del ballottaggio, anche con la lista del …).
Quanto al profilo logico, lo scopo primo del nuovo sistema elettorale è di assicurare la governabilità favorendo le aggregazioni, sia al primo che al secondo turno elettorale.
Al collegio sembra antitetico rispetto alla indicata finalità ritenere sia che possa dichiarare il collegamento, ai fini del ballottaggio, solo chi fosse collegato con più liste per il primo turno, sia che l'ulteriore collegamento ai fini del ballottaggio sia ammissibile soltanto se riguarda una pluralità di liste; in entrambi i casi si introdurrebbero dei vincoli che favorirebbero grandi aggregazioni (fra più liste per il primo turno e con una ulteriore pluralità di liste per il ballottaggio) impedendo però le aggregazioni di media entità (quanto al numero delle entità aggregate) e così distorcendo il processo in questione.
Omissis.